

Sentenza n. 104 del 25 gennaio 2005.

Pubblica udienza del: 6 maggio 2004.

Presidente: dott. Bruno Amoroso.

Relatore: dott. Giuseppe Daniele.

Testo:

“SENTENZA

sul ricorso n.459 del 2003 proposto da ***, ***, *** e ***, rappresentati e difesi dagli avv.ti Corrado Zucconi Galli Fonseca e Francesco Asciano, elettivamente domiciliati in Ancona, al Corso Stamina n.49, presso l'avv. Fabrizio Tonni;

contro

- il COMUNE di CAMERINO, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Pierdominici, elettivamente domiciliato in Ancona, alla Via Menicucci n.1, presso l'avv. Corrado Curzi;

- la REGIONE MARCHE, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Costanzi dell'Avvocatura della Regione Marche, presso il cui ufficio è elettivamente domiciliato in Ancona, alla Via Giannelli n.36;

per l'annullamento

della nota 12.3.2003 prot. n. 2977 a firma del Responsabile del Settore Territorio – Lavori Pubblici – Ambiente – Ricostruzione del Comune di Camerino, concernente diniego di ammissione a finanziamento ai sensi della L. 30 marzo 1998, n.61 unitamente ad ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresa la nota 10.2.2003 prot. n. 2869/03 del Dirigente del centro operativo di Muccia e Fabriano della Regione Marche;

per l'accertamento

del diritto dei ricorrenti alla erogazione del contributo per gli edifici danneggiati dall'evento sismico iniziato il 26.9.1997, stabilito ai sensi del D.L. 30 gennaio 1998, n.6 convertito in L. 30 marzo 1998, n.61, nonché per la condanna delle Amministrazioni intimete al

risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti in relazione ai provvedimenti impugnati.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Marche e del Comune di Camerino;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 6 maggio 2004, il Consigliere Giuseppe Daniele;

Uditi l'avv. Francesco Asciano, l'avv. Fabio Pierdominici e l'avv. Paolo Costanzi, per le parti rispettivamente rappresentate;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

...omissis...

DIRITTO

1.- Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Osserva il Collegio che la Regione Marche con deliberazione della Giunta regionale n.2153 del 1998 ha individuato le categorie di interventi ammessi al finanziamento con riferimento alla soglia di danneggiamento e vulnerabilità di cui all'allegato A alla L. n.61 del 1998.

L'art.5 comma 1 della deliberazione ha previsto che entro e non oltre 150 giorni dalla pubblicazione degli elenchi dei soggetti che hanno presentato domanda nel termine perentorio fissato, gli interessati presentino al Comune di appartenenza i progetti degli interventi di riparazione o di ricostruzione dei propri immobili.

Il successivo terzo comma della medesima norma ha stabilito che al progetto di intervento sia allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del progettista, attestante il grado di danneggiamento e di vulnerabilità dell'edificio, sulla base dei

parametri recati nelle direttive tecniche allegate.

2.- Tanto premesso, risulta evidente la infondatezza delle censure dedotte con il ricorso.

E' incontroverso, infatti, che i ricorrenti abbiano presentato domanda per ottenere l'erogazione del contributo, venendo inclusi nell'apposito elenco; che essi hanno lasciato decorrere il termine decadenziale senza presentare il progetto, avendo scelto in tal senso autonomamente, sulla base della valutazione del proprio tecnico di fiducia; che presso l'edificio v'era un accesso esistente all'epoca della domanda di ammissione del contributo, idoneo a consentire l'ispezione del cunicolo denominato "piede di S.Paolo".

Ne deriva che l'aver omesso di assumere una completa cognizione dello stato del fabbricato, finalizzato alla presentazione del progetto di riparazione, è ascrivibile alla responsabilità dei proprietari, che sicuramente erano a conoscenza delle caratteristiche del fabbricato di loro proprietà, e destinato a loro abitazione.

Poiché essi non hanno dato corso a siffatto adempimento, decadendo dalla possibilità di utilizzare i fondi statali, non era possibile dar seguito alla nuova domanda presentata nell'anno 2002, in un primo tempo giustificata con il caso fortuito e poi basata sulla carenza di accertamenti tecnici da parte degli uffici regionali.

Peraltro, si deve evidenziare che le disposizioni normative invocate dai ricorrenti sono entrate in vigore successivamente al momento in cui è stata operata la prima rilevazione dei danni subiti dagli immobili privati, a seguito del sisma occorso il 26.9.1997 e che, conseguentemente, all'epoca non era ravvisabile un obbligo giuridicamente vincolante per le Amministrazioni intimate di procedere alla individuazione del livello di danneggiamento dei fabbricati lesionati dal sisma.

Poiché essi non hanno dato corso a siffatto adempimento, decadendo dalla possibilità di utilizzare i fondi statali, non era possibile dar seguito alla nuova domanda presentata nell'anno 2002, in un primo tempo giustificata con il caso fortuito e poi basata sulla carenza

di accertamenti tecnici da parte degli uffici regionali.

3.- I ricorrenti deducono l'illegittimità degli atti impugnati, evidenziando che l'art.2, comma 3, della L. 30 marzo 1998, n.61 fa carico alle Regioni interessate di provvedere a individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento degli immobili interessati dagli interventi di ricostruzione (sicché illegittimamente la deliberazione della Giunta regionale 14.9.1998 n.2153 ha addossato ai proprietari dei fabbricati lesionati l'onere di attestare il grado di danneggiamento e di vulnerabilità dei medesimi); assumono, inoltre, che la richiesta di ammissione al finanziamento presentata nel 2002 – e ritenuta tardiva dagli atti impugnati – è scaturita da un evento assolutamente non preventivabile al momento della esecuzione del primo sopralluogo (24 ottobre 1997), poiché i proprietari non conoscevano l'esistenza dell'a-pertura che dava accesso al “piede di San Paolo”, la cui scoperta ha consentito di appurare l'esistenza di ulteriori e ben più consistenti danni.

Tali argomentazioni non meritano di essere condivise.

3.1.- In disparte il rilievo della mancata impugnazione da parte dei ricorrenti (né con l'atto introduttivo del giudizio, e neppure con eventuali motivi aggiunti, che non sono stati proposti) della succitata deliberazione della Giunta regionale 14.9.1998 n.2153, che non può essere pertanto ritenuta illegittima, osserva il Collegio che la normativa invocata dai ricorrenti (art.2 della L. 30 marzo 1998, n.61) ha assegnato alle Regioni la competenza dell'individuazione in linea generale dei livelli di danneggiamento, in relazione ai quali era da prevedersi la realizzazione degli interventi, e non la determinazione in concreto del livello di danneggiamento riportato da ciascun fabbricato. Peraltro, anche volendo seguire la tesi esposta nel ricorso, si deve ritenere che gli accertamenti istruttori preordinati all'accertamento dei danni (sopralluoghi, ecc.) devono essere effettuati nel quadro di una leale collaborazione fra privati ed Amministrazione, sicché non può farsi carico agli organi regionali di essere tenuti a conoscere a priori le caratteristiche costruttive degli edifici del

centro storico di Camerino (come di ogni altra località compresa nel territorio della Regione Marche) ed essendo invece onere dei privati evidenziare eventuali peculiarità dello stato dei luoghi, tali da ingenerare difficoltà nella individuazione del livello di danneggiamento.

3.2.- Aggiungasi che neppure può essere invocata dai ricorrenti la sussistenza di una causa di forza maggiore (intesa come evento assolutamente non preventivabile al momento dell'espletamento del primo sopralluogo) trattandosi di una particolare modalità costruttiva (il c.d. "piede di San Paolo") tipica della zona ed esistente da tempo immemorabile nel fabbricato di loro proprietà, sicché doveva essere da essi conosciuta, o comunque era conoscibile secondo un criterio di ordinaria diligenza. Non può quindi sostenersi che gli atti impugnati siano inficiati da difetto di istruttoria o da carenze negli accertamenti tecnici, trattandosi, piuttosto, di scarsa diligenza da parte degli interessati, che non potevano ignorare, all'epoca della scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande di contributo (10.11.1998) l'esistenza di particolarità strutturali che avevano impedito una corretta ed adeguata cognizione dello stato dei luoghi, e del relativo livello di danneggiamento.

4.- Risultando infondate, per le argomentazioni sopra esposte, le censure con esso dedotte il ricorso deve essere respinto, comprese le domande di accertamento del diritto dei ricorrenti all'erogazione del contributo, e di risarcimento del danno.

5.- Si ravvisano ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P . Q . M .

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche respinge il ricorso in epigrafe indicato.

Spese compensate.”